

	<b>Allegato A - Atto costitutivo del 05/03/2025</b>	
	<b>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «CER IN RETE»</b>	
	<b>Denominazione - Sede - Scopo</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione Nazionale delle Comunità di Energia Rinnovabile promosse dagli enti locali denominata:	
	<b>"CER IN RETE"</b>	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e da ogni altra normativa vigente.	
	<b>Art. 2</b>	
	L'Associazione ha sede in Milano.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.	
	Gli Associati potranno istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia.	
	<b>Art. 3</b>	
	Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha come scopo il coordinamento e la promozione di "Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".	
	1	

	Più precisamente l'Associazione ha lo scopo di costituire,	
	promuovere, supportare e coordinare le Comunità Energetiche a	
	fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri	
	membri e alle aree locali in cui operano la comunità, con	
	l'esclusione di profitti finanziari.	
	L'Associazione promuove una partecipazione aperta e volontaria.	
	L'Associazione è autonoma.	
	L'Associazione promuove il rispetto di tutte le condizioni	
	previste per le comunità energetiche, con particolare	
	riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato	
	di cui all'art. 31 del decreto legislativo 199/2021, nonché	
	previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.	
	Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere	
	le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:	
	a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione	
	e alla partecipazione a modelli di governance di generazione	
	distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la	
	diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	
	b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti	
	energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e	
	istituzioni pubblici e privati;	
	c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio	
	di enti territoriali, azioni per la promozione di politica	
	energetica sui territori, messa in opera e assistenza di	

	progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
	d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;	
	e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
	f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;	
	g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.	
	È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
	L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere	

distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

#### **Art. 4**

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa si intenderà tacitamente prorogata, di anno in anno, salvo diversa determinazione da parte della assemblea degli associati.

#### **Patrimonio ed esercizi sociali**

#### **Art. 5**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali fondi di riserva;
- e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

#### **Art. 6**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo e il

	Bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.	
	<b>Soci</b>	
	<b>Art. 7</b>	
	Possono far parte dell'Associazione tutte le comunità di energia rinnovabile legalmente costituite che accettino gli scopi fissati dallo statuto.	
	Le Comunità Energetiche che vogliono aderire devono:	
	- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici;	
	- dichiarare di accettare le norme dello statuto, nonché quanto previsto dal Codice Etico, se esistente;	
	- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.	
	A seguito della ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.	
	La qualifica di socio dà diritto a:	
	a) partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;	
	b) partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;	
	c) partecipare all'assemblea con diritto di voto;	
	d) essere informato delle iniziative e degli eventi organizzati;	
	5	

	e) consultare i libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo;	
	f) partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.	
	L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la sussistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.	
	All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo, conseguente alla sua adesione all'Associazione.	
	<b>Art. 8</b>	
	I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.	
	L'esclusione può aver luogo per perdita dei requisiti richiesti, nonché per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota associativa, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.	

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

#### **Art. 9**

La qualità di socio si perde per dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune e nemmeno di eventuali versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti.

### **Organi e amministrazione**

#### **Art. 10**

Gli organi dell'Associazione "CER IN RETE":

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente, Vicepresidente ed il Tesoriere;

d) l'Organo di Controllo o il Revisore, nominati qualora vi sia la necessità oppure imposto da norme legislative;

e) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), se nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei consiglieri muniti di specifiche deleghe e dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per

	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	<b>Art. 11</b>	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue	
	decisioni obbligano tutti i soci.	
	Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia	
	straordinaria tutti gli associati della medesima in regola con	
	la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.	
	I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo	
	almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla fine	
	dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio consuntivo e del	
	Bilancio di previsione, mediante comunicazione scritta diretta	
	a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine	
	del giorno, la data e l'ora della convocazione, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante	
	affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini	
	presso la sede sociale.	
	<b>Art. 12</b>	
	L'Assemblea delibera sul Bilancio consuntivo e sul Bilancio di	
	previsione predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi	
	e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei	
	componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello	
	Statuto e su quant'altro è ad essa demandato.	
	<b>Art. 13</b>	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le CER	

	associate in regola col pagamento della quota associativa	
	annuale alla data della convocazione, nella persona del proprio	
	Presidente o di un suo delegato. Le CER associate possono farsi	
	rappresentare esclusivamente da altre CER associate.	
	<b>Art. 14</b>	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi	
	l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al	
	Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle	
	deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.	
	Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che	
	dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	<b>Art. 15</b>	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con	
	la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà	
	degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei	
	presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la	
	maggioranza semplice dei presenti.	
	<b>Art. 16</b>	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri	
	scelti tra i Presidenti delle CER associate o loro delegati,	
	compreso Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.	

	I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica	
	tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.	
	Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di	
	carica, salvo diversa previsione in sede di nomina.	
	Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla	
	prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la	
	convalida alla prima Assemblea.	
	Il recesso di una CER associata, o il recesso del socio dalla	
	propria CER, comporta la decadenza della carica del proprio	
	membro nominato all'interno del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il	
	luogo dell'adunanza, e spedito o consegnato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione del destinatario e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto	
	almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza	
	può essere convocato senza preavviso.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di	
	intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di	
	Controllo, ove nominato.	
	Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito,	

	anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti	
	tutti i suoi componenti in carica e non vi si oppongano alla	
	discussione dell'ordine del giorno.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per	
	audio o video-conferenza.	
	<b>Art. 17</b>	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,	
	eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea	
	dei soci dal presente Statuto.	
	In via puramente indicativa al Consiglio Direttivo spetta di:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i programmi delle attività associative previste dallo	
	statuto;	
	c) convocare l'Assemblea degli associati;	
	d) redigere il Bilancio consuntivo, il Bilancio di previsione e,	
	se richiesto, il bilancio sociale;	
	e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	f) deliberare circa l'esclusione degli associati;	
	g) fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla nomina di	
	collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o	
	approvandone eventuali compensi.	
	<b>Art. 18</b>	

	Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.	
	<b>Art. 19</b>	
	Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere sono nominati dall'Assemblea degli associati e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.	
	Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.	
	Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.	
	Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.	
	Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote associative annuali; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi; incassare eventuali versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti.	
	<b>Art. 20</b>	

	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.	
	<b>Art. 21</b>	
	Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da ulteriori membri indicati dal Consiglio Direttivo che abbiano comprovata esperienza, qualifica e competenze nel campo ambientale e delle energie rinnovabili, al fine di garantire la qualità e l'affidabilità delle attività scientifiche dell'Associazione.	
	Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.	
	<b>Modifiche statutarie - Scioglimento</b>	
	<b>Art. 22</b>	
	Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è convocata in via straordinaria in prima convocazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in	

seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti in assemblea.

Per la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

### **Norme generali**

#### **Art. 23**

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme contenute nel Codice civile in materia di associazioni, alle leggi e ai regolamenti vigenti.